

Cassazione civile sez. III - 06/02/2025, n. 2970

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere
Dott. TASSONE Stefania - Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20177/2023 R.G.

proposto da:

Pa.Di., Pa.Ni., La.Ro., Pa.An. (c.f. (omissis)), Pa.Gi.,
elettivamente domiciliati in ROMA, via Padre Perilli, n. 54, presso lo studio
dell'avvocato SIMONETTA DE JULIO ((omissis)) rappresentati e
difesi dall'avvocato MARCO CARMELO MARIA IMPELLUSO
((omissis));
- ricorrenti -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA N.
292, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BALDI
((omissis)) che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonché contro
Pa.An. (c.f. (omissis));
- intimato -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 534/2023
depositata il 07/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal
Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

1. - Pa.Di., il giorno 29.3.2013 è salito, quale passeggero, sul motociclo Vespa condotto da Pa.An., veicolo privo di copertura assicurativa e, per come poi emerso, non abilitato al trasporto di due persone.

I due hanno avuto un incidente: la motocicletta è sbandata ed è finita per terra, e Pa.Di. ha riportato un forte trauma cranico, con gravi postumi permanenti.

Il danneggiato ed i suoi familiari, moglie e figli, hanno agito in giudizio sia contro il conducente, Pa.An., che contro la compagnia di assicurazioni UnipolSai.

2. - Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda, riconoscendo un risarcimento al danneggiato, ma decurtandolo altresì del 50% in ragione del concorso di colpa di costui,

consistito nell'essere salito a bordo di una motocicletta non omologata per due persone, ma solo per una.

Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bologna.

3. - Avverso quest'ultima sentenza ricorrono per Cassazione sia Pa.Di. che i suoi familiari con cinque motivi di ricorso illustrati da memoria, cui ha fatto seguito il controricorso della Unipol, anche esso illustrato da memoria. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della sentenza impugnata, che è poi pressoché identica a quella di primo grado, è che v'è stato un concorso di colpa del danneggiato, il quale è salito su un motociclo non omologato per due: egli avrebbe dovuto saperlo in quanto il veicolo era vetusto ed aveva una targa a cinque cifre che manifestava immatricolazione anteriore al 1999.

Così facendo, ossia salendo a bordo di un veicolo non idoneo, il trasportato ha contribuito all'incidente. Questa ratio è contestata con cinque motivi.

1. - Con il primo motivo si prospetta violazione dell'articolo 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.

La tesi è la seguente. Il Tribunale, in primo grado, aveva dedotto che il trasportato sapesse (o avrebbe dovuto sapere) della non omologazione del motociclo in quanto non l'aveva contestata. Dunque, era fatto ammesso, e provato, che il Paci era consapevole del limite di circolazione, proprio perché non aveva contestato questo dato di fatto.

Osserva il ricorrente che, invece, egli aveva espressamente fatto contestazione di questa circostanza. A prova di ciò, riporta (a pagina 10 ed 11 del ricorso) le espressioni utilizzate, sin dalla memoria istruttoria, per contestare la tesi che egli sapesse del limite di omologazione del veicolo.

Inoltre, sostiene che il principio di non contestazione non può avere effetto rispetto ai fatti ignoti.

2. - Con il secondo motivo si prospetta sia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. che degli articoli 2727 e 2729 c.c. Sempre in riferimento alla conoscenza che il ricorrente si assume dovesse o potesse avere della mancanza di omologazione del veicolo, per il trasporto di due persone, il ricorrente contesta il ragionamento presuntivo fatto dai giudici di merito, secondo cui quella conoscenza è presunta dalla vetustà del veicolo e dal fatto che la moto aveva una targa a cinque cifre, segno che era stata immatricolata prima del 1999.

Il ricorrente obietta come il ragionamento presuntivo, qui, sia svolto sulla base di un errato procedimento logico che vede una presunzione di primo grado: dalla targa si deduce la

vetustà del veicolo, ossia la sua omologazione anteriore al 1999, ed una di secondo, per cui dalla vetustà si deduce la mancanza di omologazione.

Ma tutto ciò senza riferimento alcuno ai criteri di gravità, precisione e concordanza, anzi, in violazione di essi.

Questi due motivi pongono una comune questione, possono quindi scrutinarsi insieme.

Essi sono fondati.

Innanzitutto, non opera qui il principio di non contestazione, in quanto il ricorrente ha dimostrato di avere invece contestato i fatti a sé sfavorevoli, ossia di avere negato che egli sapesse del fatto che il veicolo era omologato per una sola persona.

Inoltre, nel censurare il ragionamento dei giudici di merito, il ricorrente non contesta l'accertamento in fatto, censura che sarebbe in tal caso inammissibile, ma contesta la violazione delle norme (art. 2727 e 2729 c.c.) che regolano il procedimento presuntivo, censura che invece è dunque, in quanto tale, ammissibile.

Ciò detto, i motivi sono fondati per le seguenti ragioni.

Secondo la corte di merito, si può presumere che il ricorrente sapesse del limite di omologazione del motociclo, dal fatto che il veicolo aveva una targa a cinque numeri, da cui era da indursi che era stata immatricolata prima del 1999, e da cui era ulteriormente da indursi che quindi era omologata per il trasporto di una sola persona.

Ora, qui non si tratta della presunzione di conoscenza di una norma di legge, o di una norma tecnica regolamentare: la conoscibilità di una norma è presunta, per via della sua pubblicazione. Non si è discusso nei giudizi di merito del se il trasportato sapesse in generale che determinati motoveicoli sono omologati solo per un passeggero, ossia se conoscesse l'esistenza di una norma che impone tale limite. Piuttosto si è discusso se potesse o dovesse sapere che quel motoveicolo era omologato solo per una persona: dunque non presunzione di conoscenza di una legge, ma di un fatto.

Come è noto, la presunzione di conoscenza di una legge è un effetto legale, non discende dall'uso del ragionamento presuntivo, come invece accade per la presunzione di conoscenza di un fatto.

La conoscenza della legge si presume per legge, quella del fatto sulla base dei fatti (da quelli noti di risale a quelli ignoti).

Ulteriore precisazione. Il giudizio presuntivo ha il seguente oggetto: il fatto ignoto è se il trasportato potesse conoscere un determinato ulteriore fatto, ossia potesse sapere che quel motoveicolo era omologato solo per un passeggero. Questo fatto ignoto è indotto dai giudici di merito, per ragionamento presuntivo, da alcuni fatti noti: il ricorrente sapeva che il veicolo aveva una targa a cinque cifre, che consentiva di datarne l'immatricolazione a prima del

1999, e sapeva che prima del 1999 i motocicli di quel tipo non erano omologati per due. Dunque, i giudici di merito arrivano al fatto ignoto (sapeva il ricorrente del limite di omologazione?) attraverso quelli che essi ritengono dei fatti noti: sapeva datare l'immatricolazione e sapeva che a quella data l'immatricolazione era rilasciata per il solo conducente. Ergo non doveva salirci come passeggero.

Come si può agevolmente notare, la presunzione non muove in realtà da fatti noti per risalire a fatti ignoti, ma muove da fatti essi stessi ignoti, a loro volta bisognosi di una ulteriore presunzione: si può cioè indurre dal numero di cifre della targa che il veicolo è stato immatricolato prima del 1999, solo sapendo che, dopo il 1999 le targhe sono state imposte con cifre maggiori (sei o altro); e dunque il fatto ignoto, di primo grado, ossia che quel motociclo è stato immatricolato prima del 1999, è indotto non già da un fatto noto, poiché non è noto a tutti che i motocicli con targa a cinque cifre risalgono a prima del 1999, ma da uno a sua volta incerto.

Ossia: deduco che il motociclo è immatricolato per il solo conducente (fatto ignoto) dalla circostanza che esso, avendo cinque cifre di targa, è stato immatricolato prima del 1999. Ma questo fatto, da cui è dedotto il primo, è a sua volta ignoto: chi lo dice che il passeggero dovesse sapere che le targhe a cinque cifre erano anteriori al 1999? Questo fatto (il ricorrente sapeva che le targhe a cinque cifre erano precedenti il 1999) è da dimostrare a sua volta a mezzo presunzioni, ossia attraverso regole di esperienza, che ne diano dimostrazione.

Occorreva dunque in questa prima induzione dimostrare che il fatto era noto, ossia era noto al ricorrente, o era fatto notorio, che la targa a cinque numeri indica una certa data di immatricolazione. In mancanza di tale conoscenza, il fatto che la targa a cinque numeri indichi una certa data di immatricolazione non può dirsi noto. V'è poi una seconda induzione fatta dai giudici: dalla circostanza, nota, ammesso dunque che lo fosse, che il veicolo è stato immatricolato prima del 1999, il passeggero era in grado di indurre che dunque il motociclo era omologato solo per uno e non per due passeggeri. Anche qui non è dimostrata la legge di induzione: in base a cosa avrebbe dovuto presumerlo? Ad una massima di esperienza, alla conoscenza dei regolamenti e delle norme di circolazione?

In conclusione, il fatto ignoto - il passeggero sapeva o avrebbe dovuto sapere del limite di omologazione - è qui indotto da fatti a loro volta ignoti, o di cui non è certa la conoscenza da parte del soggetto agente.

Dunque, c'è violazione evidente del ragionamento presuntivo, il quale pretende che il fatto ignoto sia ricavato da fatti noti, ossia da fatti indiziari gravi precisi e concordanti. E che questa induzione avvenga mediante il ricorso a massime di esperienza, a leggi, ad inferenze statistiche, ossia a procedimenti logici, di cui qui non vi è traccia alcuna, che consenta di indurre un fatto noto da uno ignoto.

Questa conclusione non è poi smentita dall'altra ratio decidendi, ossia quella in base alla quale il fatto ignoto era comunque non contestato e dunque era perciò stesso provato.

Infatti, come si è detto, il ricorrente ha dimostrato, riportando i passi dei suoi scritti difensivi, di avere invece contestato di sapere del limite di omologazione, e la contestazione risulta specifica ed esplicita (p. 10 - 11 del ricorso).

Inoltre, si può dire provato un fatto, per via della sua non contestazione, quando il fatto è noto a colui che non lo contesta (Cass. 12064/ 2023). Ed è ciò che andava in realtà dimostrato. Come si è visto, invece, non vi è prova che il passeggero sapesse dei limiti di utilizzo del motociclo, e dunque non può attribuirsi al suo comportamento processuale il valore di una ammissione o di non contestazione: di quel fatto egli era all'oscuro.

2.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 2043,1223 e 1227 c.c.

La tesi è la seguente.

Anche ammesso che il trasportato sapesse del limite di utilizzo del motoveicolo, ossia del fatto che non poteva salirci sopra, ciò lo costituisce in colpa, ma non dice alcunché sul fatto che egli abbia causalmente contribuito al proprio danno.

Per contro, i giudici di merito hanno affermato che il fatto stesso che costui è salito sul motoveicolo ha avuto efficienza causale.

Il motivo è fondato.

In una fattispecie assolutamente analoga, ossia di un passeggero trasportato su un motoveicolo omologato per il solo conducente, questa Corte ha statuito il principio di diritto secondo cui " In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia spiegato incidenza causale sull'evento dannoso" (Cass. 8366/ 2010).

In altri termini, il fatto di essere salito a bordo violando una norma che lo impediva, non è di per sé anche causa della caduta; costituisce condotta colpevole, ma non, di per sé, causa del danno. Invece, scrivono i giudici di merito: "la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente (che ha pacificamente rappresentato la causa della caduta a terra del conducente e del trasportato) deve sicuramente imputarsi anche alla presenza del trasportato su un mezzo non idoneo che ne ha verosimilmente compromesso la stabilità ostacolandone la tenuta della marcia ed impedendone un efficace controllo" , p. 5).

Piuttosto, andava resa una adeguata motivazione sulla ritenuta efficienza causale di tale comportamento: il fatto che il danneggiato abbia violato una norma di condotta, ed anche il fatto che si sia esposto al rischio, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al

conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale. Né può ovviamente invocarsi l'articolo 2054 c.c., come adombrano i giudici di merito, che non è riferibile al rapporto tra conducente e terzo trasportato.

3. - Il quarto motivo prospetta violazione dell'articolo 1227 c.c.

Si contesta alla corte di merito di avere assunto una percentuale di concorso del 50% senza alcuna motivazione, ossia senza dare conto di come si sia arrivati a quella percentuale, a fronte invece di una maggiore gravità della condotta del conducente.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi tre.

4. - Il quinto motivo prospetta violazione degli articoli 2043,2059,2727 c.c. e 115 c.p.c.

La censura coinvolge quella parte della decisione impugnata che ha negato il danno "riflesso" ai congiunti.

La ratio di tale rigetto sta nel fatto che costoro non hanno addotto alcuna prova del danno lamentato.

Sostiene invece il ricorrente che dalla stessa gravità delle sue lesioni quella prova può presumersi, ed indica come tale gravità si sia manifestata.

Il motivo è inammissibile.

Propone una diversa valutazione dei fatti.

I giudici di merito hanno rigettato la richiesta di risarcimento, ma non hanno ovviamente affermato che il danno ai congiunti presuppone un danno particolarmente grave della vittima primaria, ed, anzi, hanno contraddetto sul punto la tesi del giudice di primo grado: hanno piuttosto rilevato come dei danni che i congiunti hanno lamentato (la perdita di vita relazionale, l'interruzione di studi universitari, ecc.) non era stata fornita alcuna prova. Ed è regola ovvia che il danno cosiddetto riflesso va provato, sia pure per presunzioni, ma va provato: indicando perlomeno gli elementi di fatto noti da cui desumere quel danno.

Il ricorso va dunque accolto in questi termini e la decisione cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo. Dichiara assorbito il quarto, rigetta il quinto. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2025.

